

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Sentenza n. 27/2020/RIS depositata in data 29/10/2020.

RICORSO: annullamento dell'elenco sintetico delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, e dell'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato sulla G.U., serie generale n. 262 dell'8 novembre 2019, nella parte in cui ha incluso la società per azioni ricorrente tra le "unità istituzionali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita".

RICORRENTE:

Trentino Sviluppo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: il processo di valutazione dei dati economici e della situazione economica e giuridica di un'unità istituzionale, al fine della sua classificazione, prevede il vaglio del test market e, qualora negativo, della sussistenza di una situazione di "controllo", intesa con riferimento al concetto europeo di incidenza sulla politica e sul programma.

Riferimenti normativi: *TFUE*: art. 126; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. b); *Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010)*: § 3.33; § 20.19; § 20.21; § 20.28; § 20.29; § 20.31; *L. n. 248/2006*: art. 13; *L. n. 228/2012*: art. 1, c. 169; *L. n. 196/2009*: art.1; *L. n. 6/1999*; *L. n. 196/1997*; *D.Lgs. n. 385/1993 (TUB)*;

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 17/2020/RIS; sent. 14/2020/RIS; sent. n. 13/2020/RIS; sent. n. 20/2015/RIS; *Corte cost.*, sent. n. 7/2017; *Corte di Giustizia dell'U.E.*, sent. 11 settembre 2019 nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17; *Cass.*, *SS.UU.*, sent. n. 12496/2017; *Cons. Stato*, Sez. VI, sent. n. 2515/2015.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, ribadendo che <<"il processo di valutazione dei dati economici e della situazione economica e giuridica di un'unità istituzionale al fine della sua classificazione prevede il vaglio del test market e, qualora negativo, della sussistenza di una situazione di "controllo" intesa con riferimento al concetto europeo di incidenza sulla politica e sul programma">> ed aggiungendo che le <<prescrizioni...dettagliano la necessità di articolare il test market in una prima verifica secondo il criterio qualitativo (paragrafi da 20.19 a 20.28 del SEC 2010), per poi svolgere la seconda secondo il criterio quantitativo (paragrafi da 20.29 a 20.31 del SEC 2010)>>, hanno, tuttavia, affermato, accogliendo il ricorso della società istante, che, nel caso di specie gli <<assetti funzionali ed economici...integrano per Trentino Sviluppo S.p.A. le caratteristiche di una "unità istituzionale del settore pubblico produttore di beni e servizi

destinabili alla vendita”, controllata da una pubblica amministrazione ma dotata di un adeguato grado di autonomia per operare sul libero mercato, alla stregua dei principi enunciati nel SEC 2010 ed alla luce dei dati obiettivi allegati in atti>>, essendosi riscontrata sia <<l’esistenza di condizioni di mercato e di sufficiente comportamento di mercato da parte del produttore>>, sia <<la capacità di effettuare un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita...anche mediante il complementare criterio “qualitativo” (il criterio del 50%), basato sul rapporto tra vendite e costi di produzione>>, nel senso che <<l’unità pubblica deve coprire almeno il 50% dei suoi costi con le vendite market per un periodo pluriennale continuativo>>.

ABSTRACT

Nell’accogliere il ricorso della società interessata, le Sezioni riunite hanno approfondito l’importanza dei vari parametri da riscontrare al fine di qualificare la società come operante o meno su un mercato regolamentare.

Tra questi, il giudice contabile ha annoverato, non solo l’accertamento del requisito del “test market - non market”, del canone della “produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita” sulla base della ricorrenza di “prezzi economicamente significativi” e del criterio quantitativo della copertura del 50% dei costi con le vendite *market* per un periodo pluriennale continuativo, ma anche la verifica del “controllo analogo”, esercitato da una pubblica amministrazione sulla società stessa, il quale, per essere tale, non deve lasciare all’unità controllata un adeguato grado di autonomia per operare sul libero mercato.

Indagati gli atti di causa e tenuta presente la normativa regolamentare di matrice europea del SEC 2010, il Consesso contabile ha, dunque, rilevato come il grado di autonomia, di cui gode la società ricorrente nell’operare sul libero mercato, deponga a favore della classificazione di quest’ultima tra le unità istituzionale del settore pubblico produttore di beni e servizi destinabili alla vendita.